



# COMUNE DI SANTA LUCE

PROVINCIA DI PISA

PIAZZA RIMEMBRANZA, 19 - 56040 SANTA LUCE

< C o p i a

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

<b>Deliberazione</b> <b>n. 2</b> <b>Del 09.01.2009</b>	<b>OGGETTO:</b>	<b>Imposta Comunale Immobili (ICI): aliquote e detrazioni 2009</b>
--	-----------------	--

L'anno duemilanove il giorno nove del mese di gennaio alle ore 21.35 nella solita sala del Palazzo Comunale, regolarmente convocato nei modi di legge, si e' riunito in sessione ordinaria il Consiglio Comunale. All'appello nominale risultano:

	<b>presenti</b>	<b>assenti</b>
<b>PENNESI FEDERICO</b>	<b>X</b>	
<b>PENNESI CRISTIANO</b>	<b>X</b>	
<b>GUGLIEMI GIORGIO</b>	<b>X</b>	
<b>MASON FRANCESCO</b>	<b>X</b>	
<b>MORELLI FRANCESCO</b>	<b>X</b>	
<b>BELLAGOTTI FEDERICO</b>		<b>X</b>
<b>LADURINI PATRIZIA</b>		<b>X</b>
<b>CANTINI MASSIMO</b>	<b>X</b>	
<b>DIONISI FRANCESCO</b>	<b>X</b>	
<b>PALMIERI CARLO</b>	<b>X</b>	
<b>MANNARI FABRIZIO</b>	<b>X</b>	
<b>CANDEO ROBERTO</b>	<b>X</b>	
<b>SAMMURI PAOLO</b>	<b>X</b>	
<b>Totale:</b>	<b>11</b>	<b>2</b>

Assume la Presidenza il Sindaco Dott. Arch Federico PENNESI

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Daniela DI PIETRO. La seduta è pubblica .

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta e valida per deliberare sul presente oggetto posto all'ordine del giorno.

**presenti assenti**

**OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili (ICI): aliquote e detrazioni anno 2009.**

**IL SINDACO**

Illustra l'argomento posto all'ordine del giorno e precisa che le aliquote ICI sono rimaste invariate rispetto all'anno precedente

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA la legge 23.10.1992 n. 421, contenente la delega al governo per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni che disciplina l'imposta comunale sugli immobili;

VISTO l'art. 4 del D.L. 8-8-1996, n. 437, convertito con modificazioni con L. 24-10-1996, n. 556;

VISTO il Decreto Legislativo 15-12-1997, n. 446 e successive modificazioni;

VISTO la legge 27-12-1997, n. 449;

DATO ATTO che, l'art. 1, comma 156 della legge n. 296 del 27.12.2006 ( legge finanziaria 2007 ), modificando l'articolo 6, comma 1, primo periodo, del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, attribuisce al Consiglio Comunale la competenza per la deliberazione dell'aliquota I.C.I. ;

DATO ATTO che l'art. 42 del D. Lgs. 18-8-2000, n. 267, tra le attribuzioni del Consiglio Comunale prevede l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;

RILEVATO tuttavia che l'art. 1, comma 156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007) ha modificato l'art. 6, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, disponendo che è competente del Consiglio Comunale la determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili;

**DATO ATTO**

- che per l'anno 2009 il termine per la deliberazione delle aliquote dell'imposta è fissato nel termine per l'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 54, del D.Lgs. 446/97 così come modificato dall'art. 54 della L. 388/2000;
- che con Decreto del Ministro dell'Interno del 19 dicembre 2008 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2009 degli enti locali è stato prorogato al 31.03.2009 e cioè nel termine per l'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 54, del D.Lgs. 446/97 così come modificato dall'art. 54 della L. 388/2000;

ATTESO che per l'anno 2008 l'aliquota per l'Imposta Comunale Immobili (ICI) venne fissata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 13.03.2008 nelle

seguenti misure:

**A) Aliquota ridotta 4,00 (quattro) per mille per le seguenti unità immobiliari:**

- abitazione principale di proprietà del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella della residenza anagrafica;
- abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- alloggio regolarmente assegnato in locazione abitativa dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari;
- abitazione concessa in uso gratuito dal possessore e destinata ai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado;
- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parte integrante dell'abitazione principale, nel numero massimo di una, le pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, a condizione che:

a) il proprietario o titolare anche se in quota parte di diritto reale di godimento dell'abitazione nella quale risiede sia proprietario o titolare anche se in quota parte di diritto reale di godimento della pertinenza;

b) le pertinenze risultino classificate catastalmente nelle categorie catastali C06 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse), C02 (cantine, e locali di deposito), C07 (tettoie chiuse o aperte) e siano ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale ovvero ad una distanza non superiore dall'edificio di 100 metri lineari, intendendosi con ciò il percorso più breve per raggiungere la pertinenza dall'abitazione principale.

c) siano utilizzate direttamente dal soggetto passivo (proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento, anche se in quota parte) che usufruisce delle agevolazioni previste per l'abitazione principale di residenza e che dunque è tenuto al pagamento dell'imposta per l'abitazione principale di residenza e, quindi, con l'esclusione di quelli immobili che pur essendo di categoria catastale C06, C02, C07 sono utilizzati da soggetti diversi rispetto al proprietario dell'abitazione principale;

d) le pertinenze in quanto tali siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione;

**B) Aliquota ordinaria 7,00 (sette) per mille per le seguenti unità immobiliari:**

tutti gli immobili (fabbricati ed aree), ad eccezione di quelli soggetti alle aliquote di cui al precedente punto A)

**DETRAZIONE D'IMPOSTA:**

La detrazione d'imposta è fissata in Euro 104,00 per le seguenti unità immobiliari:

- a) abitazione principale di proprietà del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella della residenza anagrafica;
- b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- c) abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata;
- d) alloggio regolarmente assegnato in locazione abitativa dagli Istituti Autonomi per le case Popolari;
- e) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta, dall'anno 2008, il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota e la detrazione previste per l'abitazione principale, in proporzione alla quota posseduta. Tali disposizioni si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare, in questo comune, del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione.

VISTO l'art 1 comma 1 del D.L. 27.05.2008 n. 93, convertito in legge n.126 del 24.07.2008, che prevede , a decorrere dall'anno di imposta 2008, l'esclusione dall'Imposta Comunale sugli Immobili dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad esclusione degli immobili con categoria catastale A1, A8 e A9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992;

VISTO il vigente Regolamento Imposta Comunale Immobili (ICI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 13 marzo 2008;

#### DATO ATTO

- che dell'esenzione in esame potranno beneficiare altresì le pertinenze dell'abitazione principale;
- che la disposizione agevolativa si applica a tutte le abitazioni principali ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 alle quali, comunque, continua ad essere riconosciuta la detrazione di base di Euro 104,00;
- che l'esenzione è riconosciuta altresì:
  - alle unità immobiliari (inclusa pertinenza) appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977;
  - alla casa coniugale (inclusa pertinenza) del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non ne risulta assegnatario, a condizione che questi non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
  - abitazione (inclusa pertinenza) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  - abitazione (inclusa pertinenza ) concessa in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado;
- che per quanto riguarda l'abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata, l'imposta continuerà ad essere dovuta con l'applicazione dell'aliquota del 7 per mille con detrazione di Euro 104,00.

VALUTATI gli effetti che le norme stabilite dalla disciplina, sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall'Ente in relazione al

gettito dell'imposta, determinante per la conservazione dell'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;

VISTO, altresì, l'articolo 1 comma 7 del D.L. n. 93/2008 convertito in legge n. 126/2008, con il quale viene stabilito che fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, e' sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato;

RICHIAMATO l'art. 77/bis comma 30 del D.L. 112/2008, convertito in L.133/2008, che conferma per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla TARSU;

PRESO ATTO delle iscrizioni contabili contenute nel Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2008;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali";

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 49 del D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267, che si allegano;

Con n. 11 voti favorevoli espressi in forma palese, per alzata di mano, dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti

## **DELIBERA**

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di approvare per l'anno 2009 le aliquote e le detrazioni Imposta Comunale Immobili (ICI), nelle seguenti misure:

### **ALIQUOTE:**

#### **A) Aliquota ridotta 4,00 (quattro) per mille per le seguenti unità immobiliari:**

- abitazione principale di proprietà del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella della residenza anagrafica
- abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- alloggio regolarmente assegnato in locazione abitativa dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari;
- abitazione concessa in uso gratuito dal possessore e destinata ai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado;
- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parte integrante dell'abitazione principale, nel numero massimo di una, le pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, a condizione che:

a) il proprietario o titolare anche se in quota parte di diritto reale di godimento dell'abitazione nella quale risiede sia proprietario o titolare anche se in quota parte di diritto reale di godimento della pertinenza;

b) le pertinenze risultino classificate catastalmente nelle categorie catastali C06 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse), C02 (cantine, e locali di deposito), C07 (tettoie chiuse o aperte) e siano ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale ovvero ad una distanza non superiore dall'edificio di 100 metri lineari, intendendosi con ciò il percorso più breve per raggiungere la pertinenza dall'abitazione principale.

c) siano utilizzate direttamente dal soggetto passivo (proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento, anche se in quota parte) che usufruisce delle agevolazioni previste per l'abitazione principale di residenza e che dunque è tenuto al pagamento dell'imposta per l'abitazione principale di residenza e, quindi, con l'esclusione di quelli immobili che pur essendo di categoria catastale C06, C02, C07 sono utilizzati da soggetti diversi rispetto al proprietario dell'abitazione principale;

d) le pertinenze in quanto tali siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione;

**B) Aliquota ordinaria 7,00 (sette) per mille per le seguenti unità immobiliari:**

tutti gli immobili (fabbricati ed aree), ad eccezione di quelli soggetti alle aliquote di cui al precedente punto A)

**DETRAZIONE D'IMPOSTA:**

La detrazione d'imposta è fissata in Euro 104,00 per le seguenti unità immobiliari:

- a) abitazione principale di proprietà del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella della residenza anagrafica
- b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- c) abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata;
- d) alloggio regolarmente assegnato in locazione abitativa dagli Istituti Autonomi per le case Popolari
- e) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione d'imposta, dall'anno 2008, il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota e la detrazione previste per l'abitazione principale, in proporzione alla quota posseduta. Tali disposizioni si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare, in questo comune, del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione.

- 3) Di prendere atto del dettato normativo del Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008, pubblicato sulla G.U. n. 124 del 28/05/2008, ed in particolare l'art 1:

Art. 1 “Esenzione ICI prima casa”, che ha previsto, che “a decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’Imposta Comunale sugli Immobili di cui al D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo”, dando atto altresì:

- che dell’esenzione in esame potranno beneficiare altresì le pertinenze dell’abitazione principale;
- che la disposizione agevolativa si applica a tutte le abitazioni principali ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 alle quali, comunque, continua ad essere riconosciuta la detrazione di base di Euro 104,00.
- che l’esenzione è riconosciuta altresì:
  - alle unità immobiliari (inclusa pertinenza) appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977;
  - alla casa coniugale (inclusa pertinenza) del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non ne risulta assegnatario, a condizione che questi non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione principale situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale;
  - abitazione (inclusa pertinenza) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  - abitazione (inclusa pertinenza ) concessa in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado.
- che per quanto riguarda l’abitazione posseduta da cittadino italiano residente all’estero, a condizione che non risulti locata, l’imposta continuerà ad essere dovuta con l’applicazione dell’aliquota del 7 per mille con detrazione di Euro 104,00.

- 4) Di dare mandato al Responsabile dell’Area 1 – Amministrativa, Alessandro Fattorini, del compimento del compimento degli atti conseguenti all’attuazione del presente deliberato:

Quindi

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Con autonoma e separata votazione, con n.11 voti favorevoli espressi in forma palese, per alzata di mano, dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti

## DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/00.



# COMUNE DI SANTA LUCE

PROVINCIA DI PISA

PIAZZA RIMEMBRANZA, 19 - 56040 SANTA LUCE

**OGGETTO: Imposta Comunale Immobili (ICI): aliquote e detrazioni 2009**

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono espressi, ai sensi dell'art. 49 1^ comma del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico della legge sull'ordinamento degli Enti locali" i seguenti pareri:

**IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: Ufficio Tributi**

PARERE FAVOREVOLE

Lì, 2 gennaio 2009

F.to Fattorini Alessandro

**IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: Ufficio Ragioneria**

PARERE FAVOREVOLE

Lì, 2 gennaio 2009

F.to Graziana Tani

Letto, approvato e sottoscritto

**IL SINDACO**

**F.to Dott. Arch. Federico Pennesi**

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**F.to DI PIETRO Dott.ssa Daniela**

---

---

E' copia conforme all'originale, rilasciata per uso amministrativo.

Santa Luce, lì 13.01.2009

**Il Segretario Comunale**  
(Dott.ssa Daniela Di Pietro)

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta che la presente deliberazione:

- e' stata affissa all'Albo Pretorio dal 13.01.2009 al 27.01.2009

Reg. Pubbl. N. 2 del 13.01.2009

- è divenuta esecutiva:

ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs 267/2000 il \_\_\_\_\_

ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000 il \_\_\_13.01.2009\_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
( **Dott.ssa Di Pietro Daniela** )